

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI  
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE  
Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini  
e alle imprese in materia di trasporti e navigazione

Prot. n. 9091  
Roma, 21 marzo 2022

**OGGETTO: Circolare prot. 302716 del 16.12.2021. Richiesta chiarimenti esperimento di guida.**

Si riscontra la nota in riferimento, di pari oggetto, recante in allegato il quesito posto dalla Sezione di Frosinone dell'UMC di Roma, inteso a chiedere "*chiarimenti sulla procedura da seguire*" nel caso di conducente che deve sottoporsi all'esperimento di guida che "*pur esprimendo la volontà di sottoporsi all'esperimento (omissis), non si presenti nel giorno stabilito per assenza, anche giustificata, per indisponibilità personale, e che presenti istanza di richiesta di nuova prenotazione*".

Il predetto Ufficio distingue il caso su esposto da quello del conducente che, sottoposto ad esperimento di guida, sia assente il giorno della prova per "mancata volontà" di sottoporvisi.

In via preliminare sembrerebbe che il fatto di per sé **oggettivo** dell'**assenza** non possa denotare "*una mancata volontà di sottoporsi all'esperimento*" piuttosto che "*una volontà di sottoporvisi*": a meno di non ritenere rilevante, per tale distinguo, l'eventuale giustificazione dell'assenza stessa che però, per essere attendibile, impegnerebbe gli UMC in un'improbabile attività di valutazione e verifica della veridicità delle dichiarazioni/documentazioni a tal fine rese, con l'ulteriore limite della riservatezza dei dati personali.

Peraltro la soluzione dell'esperimento di guida, motivata dall'intento di risolvere in radice la deplorabile prassi "*dichiarazioni sostitutive agevolmente rese*", così intesa si presterebbe al medesimo rischio di elusione delle finalità di legge che si intende scongiurare.

Né appare rilevante, per operare il distinguo suggerito, la presentazione di una "*istanza di richiesta di nuova prenotazione*": infatti, in tal caso, nulla impedirebbe sotto un profilo logico-giuridico che anche per la seconda data di esperimento il conducente possa "*giustificare la sua assenza*" e rinviare ulteriormente. Il tutto in una situazione nella quale il permesso alla circolazione, che segue alla presentazione della richiesta di duplicato della patente rinnovata nella validità, di fatto non ha un limite temporale se non proprio nel superamento dell'esperimento stesso.

Per tali ragioni, questa Direzione non ha inteso operare alcun distinguo tra le varie cause di assenza.

L'esperimento di guida deve costituire in ogni caso l'ultimo appello per il conducente che abbia per troppo tempo dimenticato di rinnovare la propria patente e pertanto, nel caso in cui lo stesso non si presenti per sostenere la prova, a qualunque titolo, sulla patente è disposta la revisione: diversamente il conducente negligente potrebbe continuare a circolare con la ricevuta di prenotazione sostanzialmente *sine die*, senza sottoporsi mai alla prova di verifica del permanere dell'idoneità tecnica.

Le argomentazioni sopra esposte vengono rese note, per opportuna conoscenza, anche alle altre DGT.

IL DIRETTORE GENERALE - ing. Pasquale D'Anzi